

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 luglio 2023, n. 1047

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ex art. 90 NTA del PPTR, in deroga ai sensi dell'art. 95. "Elettrificazione della linea ferroviaria Martina Franca - Lecce" nell'ambito del progetto di "Elettrificazione della linea Martina Franca - Lecce - Otranto - Gagliano. Atto Aggiuntivo SGC/C/ del 16/07/2015 e A.I.M. n. 253/2019 del 04/12/2019". Lotto 1 PROPONENTE: FSE – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane SpA

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio e confermata dal Dirigente della medesima Sezione, propone quanto segue.

Visto:

- La Parte III del DLgs 42 del 22 gennaio 2004 recante "*Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio*" e in particolare l'art. 146;
- il Piano Paesaggistico Territoriale regionale (PPTR), approvato con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 176 del 16.02.2015, pubblicata sul BURP n. 40 del 23.03.2015;
- l'art. 90 delle NTA del PPTR "Autorizzazione paesaggistica";
- l'art. 91 delle NTA del PPTR "Accertamento di compatibilità paesaggistica";
- l'art. 95 delle NTA del PPTR "Realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità".

Premesso che:

- il progetto (definitivo) per l'elettrificazione a 3 kVcc della linea ferroviaria Martina Franca – Lecce proposta dalla società Ferrovie del Sud Est – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane (di seguito FSE) ha acquisito l'Autorizzazione Paesaggistica ex art. 146 del DLgs 42/2004, rilasciata con determinazione dirigenziale n. 406 del 13.09.2013 nell'ambito della procedura di VIA, conclusasi con giudizio favorevole di compatibilità ambientale in virtù della determinazione dirigenziale n. 199 del 04.07.2014;
- vista la specifica richiesta all'uopo formulata dal proponente, con determinazione dirigenziale n. 173 del 15.07.2019, la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha disposto la proroga di cinque anni dell'efficacia del provvedimento di VIA di cui alla DD 199/2014;
- in considerazione della cessata efficacia dell'Autorizzazione Paesaggistica rilasciata con DD 406/2013, il progetto esecutivo ha acquisito una nuova Autorizzazione Paesaggistica, rilasciata in deroga ai sensi dell'art. 95 delle NTA del PPTR con DGR n. 1895 del 22.10.2019;
- il progetto esecutivo approvato paesaggisticamente con DGR 1895/2019 ha recepito le prescrizioni rilasciate dagli Enti coinvolti nel procedimento di autorizzazione del progetto definitivo (determina dirigenziale n. 199/2014 e determina dirigenziale n. 106/2013) e gli adeguamenti tecnologici resisi necessari in seguito alle sopravvenute norme/aggiornamenti nel settore ferroviario;
- stante la necessità di modificare il progetto esecutivo approvato in ragione di esigenze di carattere tecnico, con nota prot. n. INV.2021-646 del 23.11.2021, trasmessa il 24.11.2021, FSE ha presentato istanza di Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del DLgs 42/2004 e dell'art. 90 delle NTA del PPTR, da acquisire in deroga ai sensi dell'art. 95, per la modifica del progetto esecutivo, di fatto consistente:
 - o nel riposizionamento della sottostazione elettrica (SSE) all'interno dell'area della stazione ferroviaria di Ceglie Messapica, precisamente dalla parte opposta rispetto al magazzino merci esistente (in posizione sostanzialmente coincidente con quella originariamente prevista nel progetto definitivo autorizzato paesaggisticamente con DD 406/2013);
 - o nella modifica della tipologia di barriere antirumore da installare lungo il tratto della linea ferroviaria Martina Franca – Lecce che attraversa il territorio comunale di San Pancrazio Salentino.
- con nota prot. n. 5191 del 15.06.2021 la Sezione Tutela e valorizzazione del paesaggio ha provveduto a comunicare ai sensi dell'art. 7 della L 241/1990 l'avvio del procedimento ed il nominativo del responsabile del procedimento, inviando contestualmente alla competente Soprintendenza la relazione tecnica illustrativa e la proposta di provvedimento di cui al comma 7 dell'art. 146 del DLgs 42/2004, favorevole

“a condizione che si provveda a mitigare l’impatto visivo dovuto alla realizzazione della SSE nella stazione ferroviaria di Ceglie Messapica prevedendo la piantumazione di arbusti di essenze autoctone a ridosso del muro di recinzione dell’area di pertinenza ferroviaria posto sul confine occidentale, in corrispondenza del tratto oggi interessato dalla presenza degli alberi di cui si prevede la rimozione”;

- con nota prot. n. 8514-P del 25.05.2023, la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio delle Province di Brindisi e Lecce ha reso il proprio parere obbligatorio e vincolante, esprimendosi a favore del *“rilascio dell’autorizzazione paesaggistica in deroga alle condizioni dettate dalla Sezione Tutela e valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia, ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e degli artt. 90 e 95 delle NTA del PPTR vigente”* a condizione che il progetto venga adeguato alle prescrizioni indicate dalla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio nella proposta di provvedimento trasmessa con nota prot. n. 5191 del 15.06.2022.

Evidenziato che il Comune di Ceglie Messapica è dotato di PUG conforme al PPTR approvato con DCC del 21.12.2017 (la cui compatibilità ai sensi dell’art. 11 della LR 20/2001 è stata attestata con DGR n. 282 del 12.12.2017).

Considerato che:

- l’intervento, per le sole parti in variante, ricade nel territorio dei Comuni di Ceglie Messapica e San Pancrazio Salentino e prevede l’impiego di nuove barriere antirumore rispetto a quelle previste nel progetto originario e lo spostamento della sottostazione elettrica (SSE) destinata all’alloggiamento degli organi per l’alimentazione della nuova linea di contatto della Linea FSE Martina-Franca-Lecce all’interno del piazzale della stazione ferroviaria di Ceglie Messapica (denominata SSE-1);
- le modifiche progettuali non comportano alterazioni tali da necessitare una nuova verifica dell’interferenza dell’intero progetto oggetto dell’Autorizzazione Paesaggistica rilasciata in deroga al PPTR con DGR 1895/2019 con le componenti di paesaggio individuate dal PPTR, atteso che la modifica alla SSE proposta non interessa le dimensioni o le caratteristiche architettoniche (che restano invariate rispetto al progetto esecutivo approvato), ma prevede solo una diversa localizzazione all’interno dell’area di pertinenza della stazione ferroviaria e che la modifica della tipologia di barriere antirumore non incide sui parametri dimensionali ma solo sulle caratteristiche prestazionali. Pertanto, con riferimento alle sole modifiche progettuali, si rileva che:
 - la SSE interessa le seguenti componenti paesaggistiche:
 - **BP – Immobili ed aree di notevole interesse pubblico** (DLgs 42/2004, art. 136, co. 1, lett. c, d) disciplinato dagli indirizzi di cui all’art. 3.5.3.1.2, dalle direttive di cui all’art. 3.5.3.1.3 e dalle prescrizioni di cui all’art. 3.5.3.1.4.1 del PUG di Ceglie Messapica. Si tratta, in particolare, del vincolo diretto istituito con decreto 1.08.1985 ai sensi della L. 1497/1939 *“Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona di Colle di Ceglie sita nel Comune di Ceglie Messapica”* (PAE0127);
 - **UCP – Versanti** (DLgs 42/2004, art. 143, co. 1, lett. e), disciplinato dagli indirizzi di cui all’art. 3.5.1.2.2, dalle direttive di cui all’art. 3.5.1.2.3 e dalle misure di salvaguardia e utilizzazione di cui all’art. art. 3.5.1.2.3 delle NTA del PUG di Ceglie Messapica;
 - **UCP – Area di rispetto delle componenti culturali e insediative** (DLgs 42/2004, art. 143, co. 1, lett. e), disciplinato dagli indirizzi di cui all’art. 3.5.3.1.2, dalle direttive di cui all’art. 3.5.3.1.3 e dalle misure di salvaguardia e utilizzazione di cui all’art. 3.5.3.1.5.2 del PUG di Ceglie Messapica. Si tratta, in particolare dell’area di rispetto della segnalazione architettonica relativa ad una cavità antropica in ambito urbano individuata dal PUG del Comune di Ceglie Messapica;
 - la tratta ferroviaria interessata dalla sostituzione dalle barriere antirumore non intercetta alcun bene o ulteriore contesto paesaggistico;
- la modifica della posizione della SSE di Ceglie Messapica non comporta l’interessamento di beni o ulteriori contesti paesaggistici che non fossero già interessati da detto fabbricato nella posizione originariamente

prevista nel progetto esecutivo autorizzato paesaggisticamente in deroga ai sensi dell'art. 95 delle NTA del PPTR con DGR n. 1895/2017;

- l'intervento relativo alla SSE rientra tra quelli ritenuti non ammissibili ai sensi delle NTA del PPTR, ed in particolare:
 - con riferimento al **BP – Immobili ed aree di notevole interesse pubblico**, l'intervento è in contrasto con alcune delle specifiche discipline d'uso riportate nella scheda PAE0127;
 - con riferimento all'**UCP – Versanti**, l'intervento non rientra tra quelli non ammissibili riportati al comma 2 dell'art. 53 delle NTA del PPTR in quanto, poiché la SSE resta localizzata all'interno del perimetro della stazione ferroviaria, non comporta modifiche dell'equilibrio generale del versante;
 - con riferimento all'**UCP – Area di rispetto delle componenti culturali e insediative**, si evidenzia che l'intervento rientra tra quelli non ammissibili riportati alla lett. a2) del comma dell'art. 82 delle NTA del PPTR, *“realizzazione di nuove costruzioni, impianti e, in genere, opere di qualsiasi specie, anche se di carattere provvisorio”*.

Preso atto:

- della relazione tecnica con proposta di provvedimento predisposta dalla Sezione Tutela e valorizzazione del paesaggio ai sensi del comma 7 dell'art. 146 del DLgs 42/2004 di cui alla nota prot. n. 5191 del 15.06.2022 e del parere favorevole con prescrizioni reso dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio delle Province di Brindisi e Lecce con nota prot. n. 8514-P del 25.05.2023 (entrambi contenuti nell'Allegato A), parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

Considerato che:

- l'art. 95 delle NTA del PPTR prevede che *“Le opere pubbliche o di pubblica utilità possono essere realizzate in deroga alle prescrizioni previste dal Titolo VI delle presenti norme per i beni paesaggistici e gli ulteriori contesti, purché in sede di autorizzazione paesaggistica o in sede di accertamento di compatibilità paesaggistica si verifichi che dette opere siano comunque compatibili con gli obiettivi di qualità di cui all'art. 37 e non abbiano alternative localizzative e/o progettuali”*;
- in virtù di quanto precisato nella relazione tecnica con proposta di provvedimento predisposta dalla Sezione Tutela e valorizzazione del paesaggio allegata al presente provvedimento (Allegato A), **possono ritenersi soddisfatte le condizioni necessarie ai fini del rilascio del provvedimento paesaggistico in deroga ai sensi dell'art. 95 delle NTA del PPTR**;

Ritenuto che, fermo restando il rispetto delle prescrizioni riportate nell'Autorizzazione Paesaggistica rilasciata sul progetto definitivo con determinazione dirigenziale n. 406/2013 e nell'Autorizzazione paesaggistica rilasciata sul progetto esecutivo, in deroga ai sensi dell'art. 95 delle NTA del PPTR, con DGR n. 1895/2017, l'intervento risulti compatibile con gli obiettivi di qualità di cui all'art. 37 delle NTA del PPTR, **a condizione che si provveda a mitigare l'impatto visivo dovuto alla realizzazione della SSE nella stazione ferroviaria di Ceglie Messapica prevedendo la piantumazione di arbusti di essenze autoctone a ridosso del muro di recinzione dell'area di pertinenza ferroviaria posto sul confine occidentale, in corrispondenza del tratto oggi interessato dalla presenza degli alberi di cui si prevede la rimozione.**

Dato atto che il presente provvedimento attiene esclusivamente agli aspetti di natura paesaggistica, con riferimento alla compatibilità delle opere con il vigente PPTR. Sono fatte salve tutte le ulteriori autorizzazioni e/o assensi, qualora necessari, rivenienti dalle vigenti disposizioni normative in materia sanitaria e/o di tutela ambientale.

Richiamato l'art. 146, co. 4 del DLgs 42/2004, il quale prevede che: *“L'autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro e non oltre l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo. Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato.”*

Ritenuto che, alla luce delle risultanze istruttorie di cui alla relazione istruttoria predisposta dalla Sezione Tutela e valorizzazione del paesaggio in accordo con il parere espresso dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio delle Province di Brindisi e Lecce con nota prot. n. 8514-P del 25.05.2023 (entrambi contenuti nell'Allegato A), sussistano i presupposti di fatto e di diritto per il rilascio, con prescrizioni, del provvedimento di Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del DLgs. 42/2004 e dell'art. 90 delle NTA del PPTR, in deroga ai sensi dell'art. 95 delle medesime NTA, per la "Elettrificazione della linea ferroviaria Martina Franca – Lecce" nell'ambito del progetto di "Elettrificazione della linea Martina Franca – Lecce – Otranto – Gagliano. Atto Aggiuntivo SGC/C/ del 16/07/2015 e A.I.M. n. 253/2019 del 04/12/2019 – Lotto 1" sulla scorta dello specifico progetto i cui elaborati progettuali e la cui relativa impronta informatica secondo l'algoritmo MD5 sono riportati nella relazione tecnica con proposta di provvedimento predisposta dalla Sezione Tutela e valorizzazione del paesaggio allegato al presente provvedimento (Allegato A).

Garanzie di riservatezza

"La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE".

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.

La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'articolo 4 – comma 4 – lettera d) della LR 7/1997 e del DPGR 263/2021 propone alla Giunta:

- 1. DI RILASCIARE** alla società FERROVIE DEL SUD EST – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in accordo con la proposta di provvedimento favorevole formulata dalla Sezione Tutela e valorizzazione del paesaggio giusta nota prot. n. 5191 del 15.06.2022 e con il parere espresso dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio delle Province di Brindisi e Lecce con nota prot. n. 8514-P del 25.05.2023 (Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, **l'Autorizzazione Paesaggistica** ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e dell'art. 90 delle NTA del PPTR, in deroga ai sensi dell'art. 95 delle medesime NTA, per l'intervento denominato "Elettrificazione della linea ferroviaria Martina Franca – Lecce" nell'ambito del progetto di "Elettrificazione della linea Martina Franca – Lecce – Otranto – Gagliano. Atto Aggiuntivo SGC/C/ del 16/07/2015 e A.I.M. n. 253/2019 del 04/12/2019 – Lotto 1", **a condizione che si provveda a mitigare l'impatto visivo dovuto alla realizzazione della SSE nella stazione ferroviaria di Ceglie Messapica prevedendo la piantumazione di arbusti di essenze autoctone a ridosso del muro di recinzione dell'area di pertinenza ferroviaria posto sul confine occidentale, in corrispondenza del tratto oggi interessato dalla presenza degli alberi di cui si prevede la rimozione.**
- 2. DI PUBBLICARE** il presente provvedimento sul BURP in versione con gli omissis a tutela dei dati personali.
- 3. DI NOTIFICARE** il presente provvedimento, a cura della Sezione Tutela e valorizzazione del paesaggio:
 - alla Provincia di Brindisi;
 - alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Province di Lecce e Brindisi;
 - alla società FERROVIE DEL SUD EST – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane,
 - al Comune di Ceglie Messapica.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Responsabile del Procedimento
(ing. Giuseppe ORLANDO)

Il Dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
Dirigente *ad interim* del Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica
(arch. Vincenzo LASORELLA)

Il Direttore, ai sensi dell'art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., NON RAVVISA la necessità di esprimere osservazioni alla presente proposta di DGR.

Il Direttore del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana
(Ing. Paolo Francesco GAROFOLI)

Il Presidente della Giunta Regionale
(avv. Michele EMILIANO)

LA GIUNTA

UDITA la relazione istruttorie e la conseguente proposta dell'Assessora al Paesaggio;

VISTE le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;

A VOTI unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:

- 1. DI APPROVARE** la relazione del Presidente della Giunta Regionale.
- 2. DI RILASCIARE** alla società FERROVIE DEL SUD EST – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in accordo con la proposta di provvedimento favorevole formulata dalla Sezione Tutela e valorizzazione del paesaggio giusta nota prot. n. 5191 del 15.06.2022 e con il parere espresso dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio delle Province di Brindisi e Lecce con nota prot. n. 8514-P del 25.05.2023 (Allegato A), parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, **l'Autorizzazione Paesaggistica** ai sensi dell'art. 146 del DLgs 42/2004 e dell'art. 90 delle NTA del PPTR, **in deroga** ai sensi dell'art. 95 delle medesime NTA, per l'intervento denominato *"Elettrificazione della linea ferroviaria Martina Franca – Lecce"* nell'ambito del progetto di *"Elettrificazione della linea Martina Franca – Lecce – Otranto – Gagliano. Atto Aggiuntivo SGC/C/ del 16/07/2015 e A.I.M. n. 253/2019 del 04/12/2019 – Lotto 1"*, **a condizione che si provveda a mitigare l'impatto visivo dovuto alla realizzazione della SSE nella stazione ferroviaria di Ceglie Messapica prevedendo la piantumazione di arbusti di essenze autoctone a ridosso del muro di recinzione dell'area di pertinenza ferroviaria posto sul confine occidentale, in corrispondenza del tratto oggi interessato dalla presenza degli alberi di cui si prevede la rimozione.**
- 3. DI PUBBLICARE** il presente provvedimento sul BURP in versione con gli omissis a tutela dei dati personali.
- 4. DI NOTIFICARE** il presente provvedimento, a cura della Sezione Tutela e valorizzazione del paesaggio:
 - alla Provincia di Brindisi;
 - alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Province di Lecce e Brindisi;

- alla società FERROVIE DEL SUD EST – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane,
- al Comune di Ceglie Messapica
- al Comune di Castellaneta.

Il Segretario generale della Giunta

ANNA LOBOSCO

Il Presidente della Giunta

RAFFAELE PIEMONTESE



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ
URBANA**

SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO

ALLEGATO A

Codice CIFRA: AST/DEL/2023/00044

VERSIONE PR LA PUBBLICAZIONE

OGGETTO: Elettrificazione della linea ferroviaria Martina Franca – Lecce nell’ambito del progetto di “Elettrificazione della linea Martina Franca – Lecce – Otranto – Gagliano. Atto Aggiuntivo SGC/C/ del 16/07/2015 e A.I.M. n. 253/2019 del 04/12/2019”. Modifiche al lotto 1 per il riposizionamento della sottostazione elettrica prevista nel Comune di Ceglie Messapica e per modifica dei pannelli costituenti le barriere antirumore.

Proponente: Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici srl – Gruppo Ferrovie dello Stato

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

ex art. 146 DLgs 42/2004 e art. 90 NTA del PPTR, in deroga ex art. 95 NTA PPTR

PARERE TECNICO

Con nota prot. INV.2021-648.U del 23.11.2021, trasmessa in data 24.11.2021, la società Ferrovie del Sud Est – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane (di seguito *FSE*) ha trasmesso istanza di Autorizzazione Paesaggistica per la realizzazione di interventi in variante rispetto al progetto esecutivo di “Elettrificazione della linea ferroviaria Martina Franca – Lecce 3 kVcc”, già oggetto di autorizzazione paesaggistica, rilasciata in deroga alle prescrizioni previste dal Titolo VI delle NTA del PPTR ai sensi dell’art. 95 con DGR n. 1895 del 22.10.2019.

Le modifiche progettuali oggetto dell’istanza consistono, nello specifico:

- i. nello spostamento della sottostazione elettrica (SSE) prevista nell’area della stazione ferroviaria di Ceglie Messapica dalla parte opposta rispetto al magazzino merci esistente, con interessamento degli stessi *BP “Immobili e aree di notevole interesse pubblico”, UCP “Versanti” e UCP “Area di rispetto – siti storico culturali e versanti”* interessati nella posizione originaria prevista nel progetto esecutivo già autorizzato paesaggisticamente);
- ii. nella modifica (non sostanziale) della tipologia di barriere antirumore da installare lungo il tratto della linea ferroviaria Martina Franca – Lecce che attraversa il territorio comunale di San Pancrazio Salentino.

Con nota prot. n. 5191 del 15.06.2022 la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio ha comunicato l’avvio del procedimento ai sensi della L 241/1990, trasmettendo contestualmente alla competente Soprintendenza la relazione tecnica istruttoria con proposta di provvedimento (favorevole con prescrizioni) prevista dal comma 7 dell’art. 146 del DLgs 42/2004, evidenziando la presenza di interventi in contrasto con il PPTR e proponendo il rilascio dell’Autorizzazione Paesaggistica in deroga ai sensi dell’art. 95 delle NTA del PPTR atteso che le opere in progetto risultano compatibili con gli obiettivi di qualità di cui all’art. 37 e non è possibile individuare alternative localizzative o progettuali.

www.regione.puglia.it

Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio

via Gentile, 52 - 70126 Bari

pec: sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it

**REGIONE
PUGLIA****DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ
URBANA****SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO**

Con nota prot. n. 8514-P del 25.05.2023, la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio delle Province di Brindisi e Lecce ha reso il proprio parere obbligatorio e vincolante, esprimendosi a favore del "rilascio dell'autorizzazione paesaggistica in deroga alle condizioni dettate dalla Sezione Tutela e valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e degli artt. 90 e 95 delle NTA del PPTR vigente" a condizione che il progetto venga adeguato alle prescrizioni indicate dalla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio nella proposta di provvedimento trasmessa con nota prot. n. 5191 del 15.06.2022.

DOCUMENTAZIONE AGLI ATTI

La documentazione progettuale allegata all'istanza (archiviata in atti nel file compresso denominato 4673_P-Martina-Lecce.rar avente impronta digitale MD5 805d51728624d6361cc99077de404543) è composta dei seguenti elaborati:

- All.1-Istanza Autorizzazione Paesaggistica Martina F.-Lecce.pdf.p7m
- All.2-Relazione Paesaggistica Martina F.-Lecce.pdf.p7m
- All.3-Dichiarazione tecnico competente in acustica Martina F.-Lecce.pdf.p7m
- All.4-IA5X00CZ6DXIM0000001C.pdf
- All.5-IA5X00CZ6CXIM0000004A.pdf
- All.6 -IA5X00CZ6DXIM0000001D.pdf
- All.7-Asseverazione Oneri Istruttori e Bonifici.pdf

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

L'intervento oggetto dell'istanza consiste nella modifica del progetto esecutivo di "Elettrificazione della linea ferroviaria Martina Franca – Lecce 3 kVcc" presentato dalla società Ferrovie del Sud Est – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, autorizzato paesaggisticamente in deroga ai sensi dell'art. 95 delle NTA del PPTR con DGR n. 1985/2017.

La modifica al progetto esecutivo già approvato paesaggisticamente prevede: *i)* lo spostamento della sottostazione elettrica (SSE) destinata all'alloggiamento degli organi per l'alimentazione della nuova linea di contatto della Linea FSE Martina-Franca-Lecce all'interno del piazzale della stazione ferroviaria di Ceglie Messapica (denominata SSE-1 nel progetto esecutivo già approvato); *ii)* l'impiego di nuove barriere antirumore rispetto a quelle previste nel progetto originario.

i. Spostamento della SSE presso la stazione ferroviaria di Ceglie Messapica

Per motivi tecnici, è risultato necessario variare la posizione della SSE rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo approvato, fermo restando che la nuova ubicazione ricade comunque all'interno dell'area di pertinenza della stazione ferroviaria di Ceglie Messapica. In particolare, la SSE verrà localizzata dopo il magazzino (Fig. 1) e non più, come previsto nel progetto esecutivo, prima del magazzino (Fig. 2).

www.regione.puglia.it**Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio**

via Gentile, 52 - 70126 Bari

pec: sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ
URBANA**

SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO



Figura 1- Posizione della SSE modificata rispetto al progetto esecutivo approvato paesaggisticamente in deroga con DGR 1895/2019 (DOPO il magazzino)




Figura 2 - Posizione della SSE nel progetto esecutivo approvato paesaggisticamente in deroga con DGR 1895/2019 (PRIMA del magazzino)

L'odierna posizione del magazzino coincide sostanzialmente con quella prevista del progetto definitivo oggetto dell'autorizzazione paesaggistica rilasciata con determinazione dirigenziale n. 406 del 13.09.2013 (Fig. 3).




Figura 3- Posizione della SSE nel progetto definitivo approvato paesaggisticamente con det. dir. 406 del 13.09.2013 (DOPO il magazzino)

Lo spostamento della SSE comporta l'eliminazione di n. 4 alberi di pino d'Aleppo posizionati nel piazzale della stazione ferroviaria, in prossimità della scarpata (che però non sarà interessata dai lavori).

www.regione.puglia.it

Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio

via Gentile, 52 - 70126 Bari

pec: sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ
URBANA**

SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO

ii. Modifica della tipologia di barriere antirumore lungo la tratta ferroviaria ricadente nel territorio comunale di San Pancrazio Salentino

Letipologiedipannellidellebarriereantirumorecomunementeutilizzatiinambito ferroviariosecondorecentistandardsonocostituitedapannelliinacciaioinox(fonoassorbentee fonoriflettente), pannelli in vetro (fonoriflettente) e pannelli in cemento armato (fonoriflettente).

Alfinediutilizzaretipologiedipanellicertificatisecondoglistandardferroviarie comunemente utilizzati in ambito ferroviario, si intende procedere alla sostituzione deipannelliinvetroattualmenteautorizzati con pannelli in vetro di migliori caratteristiche.

Sotto il profilo tecnico-prestazionale, la sostituzione dei pannelli già autorizzati risulterebbe migliorativa in quanto:

- i nuovi pannelli in vetro, rispetto a quelli precedentemente previsti, rispettano particolari requisiti rispetto alle norme del settore ferroviario;
- ai fini manutentivi, qualora si presentasse l'esigenza di sostituire i pannelli, questi sarebbero di facile reperimento in relazione al loro comune utilizzo in ambito ferroviario.

La sostituzione dei pannelli in vetro antirumore con analoghi pannelli aventi migliori caratteristiche prestazionali non assume particolare rilievo sottogliaspettipaesaggistici in quanto le dimensioni, lo sviluppo lineare complessivo e la posizione delle barriere antirumore da sostituire coincidono con quelli proposti nell'odierna modifica progettuale. Inoltre, le barriere antirumore sono interamente contenute all'interno dell'area di pertinenza del tracciato ferroviario.

TUTELE DEFINITE DAL PIANO PAESAGGISTICO TERRITORIALE - PPTR

Dalla consultazione degli elaborati del PPTR approvato con DGR n. 176 del 16.02.2015 così come successivamente modificato ed integrato (in particolare dal PUG del Comune di Ceglie Messapica approvato con DCC del 21.12.2017, la cui compatibilità ai sensi dell'art. 11 della LR 20/2001 è stata attestata con DGR n. 282 del 12.12.2017), si rileva quanto segue.

Le modifiche progettuali oggetto dell'odierna istanza non comportano alterazioni tali da necessitare una nuova verifica dell'interferenza dell'intero progetto oggetto dell'Autorizzazione Paesaggistica rilasciata in deroga al PPTR con DGR 1895/2019 con le componenti di paesaggio individuate dal PPTR. Pertanto, rinviando alla relazione tecnica illustrativa trasmessa a codesto Ministero con nota prot. n. 6805 del 19.08.2019 per l'analisi puntuale delle interferenze del progetto di "Elettrificazione della linea ferroviaria Martina Franca – Lecce 3 kVcc" per le parti non oggetto di modifica, si riporta a seguire la verifica delle interferenze con il PPTR delle sole opere oggetto di variante progettuale.

- i.* La SSE interessa i seguenti beni ed ulteriori contesti paesaggistici:
- Beni Paesaggistici
- **BP – Immobili ed aree di notevole interesse pubblico** (DLgs 42/2004, art. 136, co. 1, lett. c, d) disciplinato dagli indirizzi di cui all'art. 3.5.3.1.2, dalle direttive di cui all'art. 3.5.3.1.3 e dalle prescrizioni di cui all'art. 3.5.3.1.4.1 del PUG di Ceglie Messapica. Si tratta, in particolare, del vincolo diretto istituito con decreto 1.08.1985 ai sensi della L. 1497/1939 "Dichiarazione di

www.regione.puglia.it

Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio

via Gentile, 52 - 70126 Bari

pec: sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it

4



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ
URBANA**

SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO

notevole interesse pubblico della zona di Colle di Ceglie sita nel Comune di Ceglie Messapica”(PAE0127);

Ulteriori Contesti Paesaggistici

- **UCP – Versanti** (DLgs 42/2004, art. 143, co. 1, lett. e), disciplinato dagli indirizzi di cui all’art. 3.5.1.2.2, dalle direttive di cui all’art. 3.5.1.2.3 e dalle misure di salvaguardia e utilizzazione di cui all’art. art. 3.5.1.2.3 delle NTA del PUG di Ceglie Messapica;
 - **UCP – Area di rispetto delle componenti culturali e insediative** (DLgs 42/2004, art. 143, co. 1, lett. e), disciplinato dagli indirizzi di cui all’art. 3.5.3.1.2, dalle direttive di cui all’art. 3.5.3.1.3 e dalle misure di salvaguardia e utilizzazione di cui all’art. 3.5.3.1.5.2 del PUG di Ceglie Messapica. Si tratta, in particolare dell’area di rispetto della segnalazione architettonica relativa ad una cavità antropica in ambito urbano individuata dal PUG del Comune di Ceglie Messapica.
- ii. La tratta ferroviaria interessata dalla sostituzione dalle barriere antirumore non intercetta alcun bene o ulteriore contesto paesaggistico.

VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA

In via preliminare si evidenzia che, per tutte le parti del progetto non oggetto di modifica, è possibile confermare le valutazioni già espresse in merito alla compatibilità del progetto esecutivo di “*Elettrificazione della linea ferroviaria Martina Franca – Lecce 3 kVcc*” nella relazione tecnica illustrativa trasmessa a codesto Ministero con nota prot. n. 6805 del 19.08.2019. Infatti, gli interventi di modifica proposti hanno natura pressoché puntuale e pertanto, non mutando l’assetto generale del progetto esecutivo autorizzato, non destituiscono di fondamento le motivazioni su cui si fonda il provvedimento paesaggistico in deroga rilasciato con DGR n. 1895/2019.

Si procede, dunque, ad una nuova valutazione della compatibilità paesaggistica dei soli interventi di modifica al progetto esecutivo già autorizzato paesaggisticamente. In particolare, si fa esclusivo riferimento allo spostamento della SSE all’interno delle aree di pertinenza della stazione ferroviaria di Ceglie Messapica, atteso che, come innanzi precisato, la tratta ferroviaria interessata dalla sostituzione dalle barriere antirumore non è interessata da alcun bene o ulteriore contesto paesaggistico.

La modifica proposta non interessa le dimensioni o le caratteristiche architettoniche della SSE (che restano invariate rispetto al progetto esecutivo approvato anche ai fini dell’ottemperanza alle prescrizioni dettate dalla Soprintendenza, in virtù delle quali – a differenza delle altre SSE previste nel progetto esecutivo - l’edificio di Ceglie Messapica presenta il tetto piano ed è sprovvisto di impianto fotovoltaico sul tetto), ma prevede solo una diversa localizzazione all’interno dell’area di pertinenza della stazione ferroviaria.

Considerato che la modifica della posizione della SSE di Ceglie Messapica non comporta l’interessamento di beni o ulteriori contesti paesaggistici che non fossero già interessati da detto fabbricato nella posizione originariamente prevista nel progetto esecutivo autorizzato paesaggisticamente in deroga ai sensi dell’art. 95 delle NTA del PPTR con DGR n. 1895/2017, si ritiene di

www.regione.puglia.it

Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio

via Gentile, 52 - 70126 Bari

pec: sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ
URBANA**

SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO

poter confermare le valutazioni già effettuate in merito a tale intervento nel parere reso con nota prot. n. 6805 del 19.08.2019.

In particolare:

- con riferimento al **BP – Immobili ed aree di notevole interesse pubblico**, l'intervento è in contrasto con alcune delle specifiche discipline d'uso riportate nella scheda PAE0127;
- con riferimento all'**UCP – Versanti**, l'intervento non rientra tra quelli non ammissibili riportati al comma 2 dell'art. 53 delle NTA del PPTR in quanto, poiché la SSE resta localizzata all'interno del perimetro della stazione ferroviaria, non comporta modifiche dell'equilibrio generale del versante;
- con riferimento all'**UCP – Area di rispetto delle componenti culturali e insediative**, si evidenzia che l'intervento rientra tra quelli non ammissibili riportati alla lett. a2) del comma dell'art. 82 delle NTA del PPTR, *"realizzazione di nuove costruzioni, impianti e, in genere, opere di qualsiasi specie, anche se di carattere provvisorio"*.

In definitiva, si evidenzia come alcuni degli **interventi progettuali previsti**, inclusi quelli in variante rispetto al progetto esecutivo già autorizzato paesaggisticamente nel 2017, rientrino tra quelli **non ammissibili ai sensi delle NTA del PPTR**.

La realizzazione dell'intervento, pertanto, è consentita solo nel caso in cui sussistano i presupposti per la deroga previsti dall'art. 95, il quale dispone che *"le opere pubbliche o di pubblica utilità possono essere realizzate in deroga alle prescrizioni previste dal Titolo VI delle presenti norme per i beni paesaggistici e gli ulteriori contesti, purché in sede di autorizzazione paesaggistica o in sede di accertamento di compatibilità paesaggistica si verifichi che dette opere siano comunque compatibili con gli obiettivi di qualità di cui all'art. 37 e non abbiano alternative localizzative e/o progettuali"*.

In merito all'**assenza di soluzioni progettuali alternative**, va evidenziato che, anche alla luce delle odierne varianti progettuali, oltre a rispondere alle specifiche progettuali previste dalle norme di settore, il progetto recepisce le prescrizioni contenute nel provvedimento di VIA rilasciato con determinazione dirigenziale n. 199/2014 - e, con specifico riferimento agli aspetti attinenti al paesaggio, nell'Autorizzazione Paesaggistica rilasciata sul progetto definitivo con determinazione dirigenziale n. 406/2013 – ed è soggetto alle prescrizioni riportate nella DGR n. 1895/2017.

Inoltre, deve ritenersi verificato anche il requisito relativo all'**assenza di alternative localizzative**, tenuto conto che si tratta di un intervento di efficientamento di una infrastruttura esistente. Con specifico riferimento alle modifiche progettuali proposte, si può affermare che la modifica relativa alla SSE non determina variazioni significative dell'assetto paesaggistico e delle relative componenti in quanto si tratta di una mera traslazione, peraltro di scarsa entità, che avviene all'interno delle aree di pertinenza della stazione ferroviaria di Ceglie Messapica, già ampiamente antropizzate.

Per quanto attiene alla compatibilità con gli obiettivi di qualità paesaggistica di cui all'art. 37 delle NTA del PPTR, è dunque necessario fare riferimento alle schede degli ambiti paesaggistici *"Murgia dei trulli"*, *"Campagna brindisina"* e *"Tavoliere salentino"*. Considerata la scarsa significatività, sotto il profilo paesaggistico, delle innovazioni progettuali proposte, si ritiene di poter integralmente confermare le valutazioni già espresse nel parere reso con nota prot. n. 6805 del 19.08.2019 in merito alla

www.regione.puglia.it

Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio

via Gentile, 52 - 70126 Bari

pec: sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ
URBANA****SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO**

compatibilità dell'intervento rispetto ai pertinenti obiettivi di qualità di cui all'art. 37 delle NTA del PPTR degli ambiti paesaggistici interessati.

Pertanto, alla luce delle caratteristiche dell'intervento, si ritiene che, fermo restando il rispetto delle prescrizioni riportate nell'Autorizzazione Paesaggistica rilasciata sul progetto definitivo con determinazione dirigenziale n. 406/2013 e nell'Autorizzazione paesaggistica in deroga ai sensi dell'art. 95 delle NTA del PPTR rilasciata sul progetto esecutivo con DGR n. 1895/2017 - anche in virtù delle mitigazioni previste e del corretto inserimento paesaggistico -l'intervento possa risultare compatibile con gli obiettivi di qualità di cui all'art. 37 delle NTA del PPTR, **a condizione chesi provveda a mitigare l'impatto visivo dovuto alla realizzazione della SSE** nella stazione ferroviaria di Ceglie Messapica prevedendo la piantumazione di arbusti di essenze autoctone a ridosso del muro di recinzione dell'area di pertinenza ferroviaria posto sul confine occidentale, in corrispondenza del tratto oggi interessato dalla presenza degli alberi di cui si prevede la rimozione.

CONCLUSIONI E PRESCRIZIONI

Tutto ciò premesso e considerato, in accordo con il parere espresso dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio delle Province di Brindisi e Lecce con nota prot. n. 8514-P del 25.05.2023, allegata, questa Sezione ritiene chesussistano i presupposti di fatto e di diritto per il rilascio del provvedimento di **Autorizzazione Paesaggistica ex art. 146 D.Lgs. 42/2004 e art. 90 NTA del PPTR, in deroga ex art. 95** per il progetto **"Progetto di Elettrificazione della linea ferroviaria Martina Franca – Lecce 3 kVcc. Modifiche al lotto 1 per il riposizionamento della sottostazione elettrica prevista nel Comune di Ceglie Messapica e per modifica dei pannelli costituenti le barriere antirumore"** di cui all'oggetto, in quanto lo stesso, pur parzialmente in contrasto con le prescrizioni e le misure di salvaguardia ed utilizzazioni di cui alle NTA del PPTR, risulta ammissibile ai sensi dell'art. 95, co. 1, **a condizione che, fermo restando il rispetto di tutte le prescrizioni riportate nell'Autorizzazione Paesaggistica rilasciata sul progetto definitivo con determinazione dirigenziale n. 406/2013 e nell'Autorizzazione paesaggistica in deroga ai sensi dell'art. 95 delle NTA del PPTR rilasciata sul progetto esecutivo con DGR n. 1895/2017, si provveda a mitigare l'impatto visivo dovuto alla realizzazione della SSE** nella stazione ferroviaria di Ceglie Messapica prevedendo la piantumazione di arbusti di essenze autoctone a ridosso del muro di recinzione dell'area di pertinenza ferroviaria posto sul confine occidentale, in corrispondenza del tratto oggi interessato dalla presenza degli alberi di cui si prevede la rimozione

Prescrizioni di cui alla nota prot. n. 8514-P del 25.05.2023 della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce: *"condizioni dettate dalla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia"*.

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE

ing. Giuseppe ORLANDO



Regione Puglia

Giuseppe Orlando
20.07.2023
07:43:29
GMT+01:00**IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE**

arch. Vincenzo LASORELLA

Vincenzo Lasorella
20.07.2023 08:03:55
GMT+00:00**www.regione.puglia.it**

Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio

via Gentile, 52 - 70126 Bari

pec: sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it

MIC|MIC_SABAP-BR-LE|25/05/2023|0008514-P

17

*Ministero della cultura*

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI BRINDISI E LECCE
- LECCE -

*Risp. al Foglio Pret. n. 5190-5191 del 15/06/2022**Ref. prot. n. 10706A del 07/07/2022**Class. 34.43.01/23*

Regione Puglia
Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it

e.p.c.

Ferrovie del Sud Est
e Servizi Automobilistici Srl
segreteria@pec.fseonline.it

Segretariato Regionale del MiC per la Puglia
sr-pug@pec.cultura.gov.it

OGGETTO: FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL. Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane - "Elettrificazione della linea ferroviaria Martina Franca – Lecce" nell'ambito del progetto di "Elettrificazione della linea Martina Franca – Lecce – Otranto – Gagliano. Atto Aggiuntivo SGC/C/ del 16/07/2015 e A.I.M. n. 253/2019 del 04/12/2019

Trasmissione relazione tecnica illustrativa e proposta di autorizzazione paesaggistica in deroga (ex art. 95 co.1 delle NTA del PPTR).

Parere

In riscontro alla nota indicata a margine e con riferimento alla procedura in oggetto,

- **vista** la nota in oggetto con la quale codesto Ente ha richiesto il parere della Scrivente;
- **esaminata** la documentazione progettuale trasmessa ;
- **visto** il D. Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. - *Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio*;
- **visto** il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- **preso atto** che l'istanza "fa riferimento ad alcune modifiche al progetto esecutivo autorizzato paesaggisticamente con **DGR n. 1895/2019** rese necessarie da esigenze di ordine tecnico";
- **preso atto che** il progetto recepisce le prescrizioni contenute nel provvedimento di VIA rilasciato con determinazione dirigenziale n. 199/2014 - e, con specifico riferimento agli aspetti attinenti al paesaggio, nell'Autorizzazione Paesaggistica rilasciata sul progetto definitivo con determinazione dirigenziale n. 406/2013 – ed è soggetto alle prescrizioni riportate nella DGR n. 1895/2017;
- **rilevato che** " le due modifiche progettuali proposte consistono: i. nello spostamento della sotto-stazione elettrica (SSE) prevista nell'area della stazione ferroviaria di Ceglie Messapica dalla parte opposta rispetto al magazzino merci esistente, con interessamento degli stessi BP "Immobili e aree di notevole interesse pubblico", UCP "Versanti" e UCP "Area di rispetto – siti storico culturali e versanti" interessati nella posizione originaria prevista nel progetto esecutivo già autorizzato paesaggisticamente); ii. la modifica (non sostanziale) della tipologia di barriere anti rumore da installare lungo il tratto della linea ferroviaria Martina Franca – Lecce che attraversa il territorio comunale di San Pancrazio Salentino";



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI BRINDISI E LECCE
via A. Galateo, 2 - 73100 LECCE – tel. 0832 248311 - C.F. 93075250758
PEC: sabap-br-le@pec.cultura.gov.it – PEO: sabap-br-le@cultura.gov.it
SITO WEB: www.sabap-le.beniculturali.it

- **rilevate** le componenti paesaggistiche presenti di progetto come individuate nel Sistema delle Tutele del PPTR vigente:

BP – Immobili ed aree di notevole interesse pubblico (DLgs 42/2004, art. 136, co. 1, lett. c, d) disciplinato dagli indirizzi di cui all'art. 3.5.3.1.2, dalle direttive di cui all'art. 3.5.3.1.3 e dalle prescrizioni di cui all'art. 3.5.3.1.4.1 del PUG di Ceglie Messapica. Si tratta, in particolare, del vincolo diretto istituito con decreto 1.08.1985 ai sensi della L. 1497/1939 “Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona di Colle di Ceglie sita nel Comune di Ceglie Messapica” (PAE0127);


UCP – Versanti (DLgs 42/2004, art. 143, co. 1, lett. e), disciplinato dagli indirizzi di cui all'art. 3.5.1.2.2, dalle direttive di cui all'art. 3.5.1.2.3 e dalle misure di salvaguardia e utilizzazione di cui all'art. art. 3.5.1.2.3 delle NTA del PUG di Ceglie Messapica;

UCP – Area di rispetto delle componenti culturali e insediative (DLgs 42/2004, art. 143, co. 1, lett. e), disciplinato dagli indirizzi di cui all'art. 3.5.3.1.2, dalle direttive di cui all'art. 3.5.3.1.3 e dalle misure di salvaguardia e utilizzazione di cui all'art. 3.5.3.1.5.2 del PUG di Ceglie Messapica. Si tratta, in particolare dell'area di rispetto della segnalazione architettonica relativa ad una cavità antropica in ambito urbano individuata dal PUG del Comune di Ceglie Messapica;

- **visti gli artt.53, 79 e 82** delle NTA del PPTR vigente;
- **considerate** le prescrizioni della *Scheda PAE0127* per le componenti di paesaggio individuate nell'area di progetto dal PPTR vigente;
- **considerato** che l'intervento pur in contrasto con le prescrizioni e le misure di salvaguardia e utilizzazione di cui al Titolo VI delle NTA del PPTR, non presenta alternative localizzative e/o progettuali e risulta comunque compatibile con gli obiettivi di qualità paesaggistica del PPTR se adeguato alle prescrizioni, indicate nella nota in calce, dalla Sezione Paesaggio della Regione Puglia, che qui si riportano: *“si provveda a mitigare l'impatto visivo dovuto alla realizzazione della SSE nella stazione ferroviaria di Ceglie Messapica prevedendo la piantumazione di arbusti di essenze autoctone a ridosso del muro di recinzione dell'area di pertinenza ferroviaria posto sul confine occidentale, in corrispondenza del tratto oggi interessato dalla presenza degli alberi di cui si prevede la rimozione”*;

questa Soprintendenza, per quanto di competenza e considerato tutto quanto sopra, preso atto di quanto riportato negli atti progettuali, alla luce delle risultanze istruttorie, rende parere favorevole al rilascio del provvedimento di autorizzazione paesaggistica in deroga alle condizioni dettate dalla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e degli artt. 90 e 95 delle NTA del PPTR vigente.

Il funzionario architetto
Arch. Laura BASCO



IL SOPRINTENDENTE
Arch. Francesca Riccio

Firmato digitalmente da

FRANCESCA RICCIO

CN = RICCIO FRANCESCA

O = Ministero della cultura

C = IT

*Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI BRINDISI E LECCE
via A. Galateo, 2 - 73100 LECCE – tel. 0832 248311 - C.F. 93075250758
PEC: sabap-br-le@pec.cultura.gov.it – PEO: sabap-br-le@cultura.gov.it
SITO WEB: www.sabap-le.beniculturali.it